



IL DIRETTORE GENERALE

- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, approvato nella sua ultima versione il 29 dicembre 2020, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- Visto il Regolamento per i servizi di custodia del 20 luglio 1993
- Vista la Determina del Direttore Generale del 14 dicembre 2020 n.16499/2020 relativa alla Selezione per il conferimento dell’incarico del servizio di custodia e accoglienza dell’edificio universitario sito in via Celoria, 2, rivolto al personale di categoria B e C;
- Vista la Determina del Direttore Generale del 30 dicembre 2020 n. 17863/2020 relativa all’errata corrige del bando di selezione che corregge l’indirizzo PEC e ne proroga la scadenza al 25 gennaio 2021;
- Richiamata la determina del Direttore Generale del 22 febbraio 2021 n. 2488 con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice della predetta procedura selettiva;
- Rilevato che nella determina di indizione della procedura selettiva non sono stati adeguatamente specificati i criteri di valutazione per procedere all’assegnazione dell’incarico e del relativo benefit associato;
- Rilevato che le regole generali in materia di concorsi e procedure selettive e la normativa sull’anticorruzione e trasparenza hanno come obiettivo garantire l’imparzialità, il buon andamento, evitare qualsiasi distorsione e assicurare la parità di trattamento di tutti i candidati;
- Considerato altresì che sono in fase di definizione i regolamenti di Ateneo per la regolamentazione delle procedure concorsuali e selettive e per le procedure di mobilità;
- Rilevato che la Commissione giudicatrice non ha ancora dato inizio ai propri lavori e che i colloqui di valutazione non sono ancora stati espletati;
- Considerato che la Pubblica Amministrazione conserva anche in relazione alle procedure concorsuali e selettive il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le eventuali operazioni di selezione;
- Richiamato in particolare l’art. 21 *nonies* della L. n. 241/1990 che prevede l’annullamento d’ufficio, in via di autotutela, del provvedimento amministrativo in caso di violazione di legge, eccesso di potere o incompetenza, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole comunque non superiore a 18 mesi, tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- Richiamata la giurisprudenza prevalente che ritiene l’autotutela espressione del potere discrezionale dell’ente da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l’interesse pubblico e l’interesse privato, tenendo conto in particolare dell’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall’amministrazione;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## DIREZIONE RISORSE UMANE

- Considerato** che, nel caso concreto, l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio in ragione dei vizi riscontrati;
- Accertato** dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva per le ragioni di cui sopra, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- Accertato** altresì che nessuna attività selettiva e/o valutativa si è espletata successivamente alla scadenza del termine per di presentazione delle domande di partecipazione;
- Ritenuto** pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela della determina di indizione della procedura selettiva in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

### DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e parte integrante del presente atto, di procedere all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/90 e successive modificazioni della Determina del Direttore Generale del 14 dicembre 2020 n.16499/2020 relativa alla Selezione per il conferimento dell'incarico del servizio di custodia e accoglienza dell'edificio universitario sito in via Celoria, 2, rivolto al personale di categoria B e C e degli atti amministrativi posti in essere e conseguenti alla stessa.

Il Direttore Generale  
Roberto Bruno Conte